

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

(115^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (1961) (D'iniziativa dei deputati Rosati ed altri; Orlandi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 18 gennaio 1968) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1439, 1445
ALMONI	1444, 1445
AJROLDI	1444
BATTAGLIA	1443
BERTINELLI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	1442, 1444
CHABOD	1442
GIRAUDO, <i>relatore</i>	1440, 1442, 1444
JODICE	1443, 1444, 1445
PALUMBO	1442, 1443, 1445
PREZIOSI	1441, 1442, 1445

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio » (2644) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1445, 1446
BARTOLOMEI, <i>relatore</i>	1445
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1446

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Lessona, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Schiavone, Sibille, Tupini, Zagami e Zampieri.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rosati ed altri e Orlandi: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (1961) (Approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 18 gennaio 1968)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei deputati Rosati, Belci e Bresani; Orlandi: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti », già approvato dalla Camera dei deputati e rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 18 gennaio 1968.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, già approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 1º dicembre 1966, è stato esaminato ed approvato all'unanimità in sede referente dalla 1ª Commissione del Senato il 17 maggio scorso, non avendo il Governo ravvisato la opportunità di consentire che il provvedimento fosse discusso ed approvato in sede deliberante dalla Commissione medesima.

Le ragioni che hanno indotto il Governo a seguire tale linea di condotta sono ben comprensibili al vostro relatore, che in linea di principio ha sempre ed in ogni sede manifestato fondate perplessità nei confronti di disegni di legge tendenti a regolarizzare particolari situazioni amministrative del pubblico impiego attraverso il sistema delle promozioni in soprannumero.

Nel caso, però, del disegno di legge in discussione (che, peraltro, discuteremo in un nuovo testo, concordato tra il Governo e gli interessati) l'eccezione alla regola, quando anche questa fosse stata (il che non è) fin qui scrupolosamente osservata, trova una speciale giustificazione nel fatto che la norma in discussione mira in primo luogo ad eliminare, in seno alla Corte dei conti, una altra eccezione, divenuta da qualche tempo regola, e regola disdicevole alla funzionalità ed al prestigio degli organi collegiali operanti in seno alla Corte stessa.

Infatti, mentre in base al testo unico del 13 luglio 1963, n. 1214, i Collegi delle sezioni giurisdizionali dovrebbero essere formati di norma da consiglieri, e soltanto eccezionalmente da primi referendari chiamati di volta in volta a sostituire i consiglieri impediti, in realtà (per l'indisponibilità dei consiglieri da destinare a queste funzioni) un cospicu-

o numero di primi referendari da anni, ed in via permanente, viene assegnato a detti Collegi.

L'opportunità di normalizzare la composizione dei Collegi delle varie sezioni della Corte dei conti non risponde soltanto ad una esigenza di prestigio del massimo organo dello Stato, ma anche ad esigenze di funzionalità nell'adempimento degli accresciuti impegni della Corte, nell'esercizio del controllo, sia sugli atti sempre più numerosi dell'Amministrazione dello Stato, sia sulle gestioni degli Enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Meglio sarebbe che, agli accresciuti compiti della Corte, si potesse provvedere con un più generale, organico e definitivo provvedimento, quale lo stesso relatore ha avuto occasione di sollecitare il 19 luglio scorso, allorchè ebbe a riferire sul disegno di legge n. 1214, riguardante una delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli: ma la soluzione di questo problema non può che essere conseguente alle più vaste riforme che, in applicazione della politica di programmazione, ed all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, dovranno essere realizzate nel vastissimo ambito della pubblica Amministrazione.

Il disegno di legge, nel nuovo testo che vi è stato distribuito, costituisce invece un ritocco delle attuali strutture della Corte: esso, pertanto, oltre ad essere, quindi, opportuno per fronteggiare le esigenze del momento (ed aver riscosso il consenso delle parti interessate), appare altresì utile al fine di richiamare l'attenzione del Governo, che pure segue le vicende del settore con particolare interesse, sulla convenienza che si ponga finalmente allo studio una riforma organica ed adeguata dell'intero sistema dei controlli amministrativi.

Il nuovo testo al vostro esame — la cui formulazione è tanto chiara e precisa, da esimere il vostro relatore da ulteriori e superflue illustrazioni — non reca nuovi oneri all'erario: l'onere di spesa relativo risulta infatti del tutto coperto dai normali stanziamenti di bilancio per il personale di magi-

struttura della Corte dei conti, indicati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Ciò detto, desidero proporre alcuni emendamenti.

Il primo emendamento si riferisce al primo comma dell'articolo 2 e tende a sopprimere le parole: « di cui cinque a decorrere dal 1° gennaio 1968 e gli altri cinque dal 1° gennaio 1969 ». Non si comprende, infatti, perchè questo provvedimento, ispirato alla necessità di regolare l'attività della Corte dei conti, ponga una distinzione fra i promuovendi Presidenti di sezione della Corte e quelli del Consiglio di Stato. Mi è stato fatto presente che esistono già alcuni di questi organismi regionali che funzionano e che hanno già del personale. Ma, per la verità, non ho trovato una ragione che mi convincesse e giustificasse tale dizione, per cui, come ho già detto, propongo di sopprimere qualsiasi riferimento ad una decorenza nella attribuzione dei posti di organico.

Per quanto concerne il secondo emendamento, desidero fare rilevare che quando aumentiamo di dieci unità i posti di Presidente di sezione, tanto al Consiglio di Stato come alla Corte dei conti, dobbiamo garantire che questi posti siano disponibili per i primi referendari perchè oggi, in particolare al Consiglio di Stato — ma ritengo che la medesima cosa, all'incirca, avvenga anche alla Corte dei conti —, abbiamo, in sostanza, la seguente situazione: vi è un terzo di consiglieri nominati dal Governo, dall'esterno. Esiste, quindi, già una sproporzione notevole e noi dobbiamo evitare che tale sproporzione si accresca.

Pertanto, dovendosi promuovere dieci consiglieri, sia presso la Corte dei conti che presso il Consiglio di Stato, a Presidente di sezione, ritengo che sia necessario un emendamento che garantisca che i dieci posti siano coperti da primi referendari che abbiano maturato l'anzianità necessaria. E l'emendamento dovrebbe essere del seguente tenore: « I posti di consigliere di Stato e di consigliere della Corte dei conti disponibili per effetto dell'applicazione dei commi precedenti sono riservati alle promozioni da

conferire ai primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, rispettivamente a norma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 e dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, desidererei, a completamento di quanto detto dal collega Giraud, sottoporre ai colleghi un emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 1: « Qualora i contingenti annuali non potessero essere integralmente utilizzati per mancanza di primi referendari che, dichiarati promovibili, siano in possesso dell'anzianità prevista nel primo comma, la promozione sarà conferita a quelli fra tali magistrati che abbiano maturato nella detta qualifica la maggiore anzianità ».

Tale emendamento verrebbe a coprire una lacuna del sistema delle promozioni soprannumerarie dei primi referendari della Corte dei conti introdotto dal disegno di legge. Detto sistema è volto essenzialmente a consentire promozioni in soprannumero secondo i prestabiliti contingenti che tengono conto delle esigenze istituzionali della Corte dei conti. Di qui la necessità che detti contingenti siano totalmente ricoperti ogni anno. La situazione attuale del ruolo dei primi referendari della Corte dei conti è tale per cui negli anni 1970, 1971 e 1972 soltanto 32 magistrati (su 60 posti previsti dal contingente) avrebbero il requisito di anzianità previsto per essere promossi in soprannumero; mentre (assurdità della situazione!) nel 1973 ben 131 magistrati maturerebbero detta anzianità. Si rende pertanto necessario prevedere la possibilità di utilizzare comunque ogni anno l'intero contingente per assicurare alla Corte il numero di consiglieri previsto dalla legge e rispondente al suo fabbisogno. A tale necessità credo che potrebbe sopperire l'emendamento proposto, che consentirebbe ai magistrati dichiarati promovibili di essere promossi nei limiti del contingente annuale, anche se con anzianità immediata nella qualifica inferiore a quella prevista.

Si fa presente inoltre che una simile norma esiste in favore dei consiglieri della Corte di appello per la promozione a consiglie-

re di Cassazione (articolo 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1) che consente, in difetto di magistrati promovibili per merito distinto aventi l'anzianità prescritta, di chiamare a scrutinio i magistrati d'Appello forniti della stessa anzianità.

G I R A U D O , *relatore*. Vorrei dare una risposta al senatore Preziosi circa il suo emendamento. Sono molto perplesso: invero, per quel che concerne questo emendamento, ho saputo che l'argomento è stato dibattuto in sede di trattative tra le amministrazioni interessate, e che, particolarmente da parte del Ministero del tesoro, ci si sarebbe trovati di fronte ad un netto rifiuto.

La realtà è questa: siamo alla fine della legislatura e questo è un disegno di legge molto atteso, tanto che gli stessi primi referendari interessati all'emendamento Preziosi, mi hanno fatto sapere che, piuttosto che pregiudicare la conclusione dell'*iter* parlamentare dell'intero disegno di legge, sarebbero disposti a rinunciarvi.

Invito pertanto i colleghi a riflettere, perchè se trovassimo l'opposizione del Governo in questa sede e poi alla Camera, il disegno di legge rimarrebbe bloccato. D'altra parte mi sembra che, con il nuovo testo del provvedimento, si siano ottenuti buoni risultati: promozione tra primi referendari e consiglieri; eliminazione in blocco della qualifica iniziale, in modo da favorire l'afflusso delle nuove leve, sia alla Corte dei conti che al Consiglio di Stato. Inoltre si autorizza la istituzione di dieci posti in più per la qualifica di Presidente di sezione e l'accantonamento di tali posti che potranno essere utilizzati dai primi referendari negli anni successivi non appena avranno maturato l'anzianità.

In definitiva, quindi, a queste categorie concediamo senza dubbio benefici notevoli; e pertanto consiglieri di procedere con molta prudenza, per non pregiudicarli con richieste giustificate, ma forse non tempestive. Mi riservo peraltro di sentire il parere del Governo sull'emendamento presentato dal senatore Preziosi.

P R E Z I O S I . Penso che il mio emendamento debba essere considerato anche in rapporto alla situazione che si verificherà per i tribunali regionali.

G I R A U D O , *relatore*. Non dimentichiamo che la riforma integrale della Corte dei conti è, come ho fatto presente nella mia relazione, uno dei problemi più urgenti che la prossima legislatura dovrà affrontare. Non si tratta quindi soltanto di problemi di organici, ma di struttura e di funzionalità, visto che non è certamente la Corte dei conti così come è stata creata nel 1885 che può adempiere alle funzioni rese necessarie da uno Stato moderno. Il disegno di legge in discussione, peraltro, provvede alle sole modifiche urgenti per ridurre lo stato di disagio in cui versa attualmente la Corte dei conti.

P A L U M B O . Quando saranno creati i nuovi tribunali amministrativi vedremo quante resistenze si dovranno superare affinché i Presidenti di sezione nominati e promossi raggiungano le loro sedi!

C H A B O D . Chiudiamo tutte le sedi periferiche ed istituiamo un unico tribunale a Roma!

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo è perfettamente d'accordo con il relatore ed anzi fa sua la perplessità suscitata dall'emendamento Preziosi. Il Governo infatti è disposto ad accogliere gli emendamenti proposti dal relatore, perchè intende dare alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato un maggior decoro, nonchè andare incontro alle aspettative degli interessati, anche modificando le sue precedenti posizioni. Ad esempio, consente che si sopprima, nel primo comma dell'articolo 2, la norma in base alla quale le promozioni avrebbero dovuto avvenire per una certa quota a partire dal gennaio del 1968 e per il resto dal gennaio del 1969, ammettendo che le promozioni a Presidente di sezione avvengano in un'unica soluzione, nel 1968.

Il Governo è andato anche incontro ad un'altra esigenza — se non espressa, sottintesa — dei referendari della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, che si lamentavano che fossero stati immessi per nomina governativa, al di fuori della normale carriera, alcuni consiglieri i quali evidentemente bloccavano il normale sviluppo della carriera dei referendari. Di qui l'accettazione da parte del Governo del secondo emendamento proposto dal relatore, per cui i posti di consigliere di Stato e di consigliere della Corte dei conti disponibili vengono riservati ai primi referendari che abbiano una determinata anzianità e siano promovibili.

Non posso però accettare il terzo emendamento, perchè altrimenti si arriverebbe all'assurdo che un referendario di nomina relativamente recente potrebbe essere prematuramente promosso consigliere o della Corte dei conti o del Consiglio di Stato. Se noi teniamo conto che i posti liberi sono riservati ai referendari e se teniamo altresì conto che qualora non vi siano referendari in numero sufficiente per coprire i posti disponibili questi non vanno perduti, ma si aggiungono a quelli dell'anno successivo, evidentemente le legittime aspettative dei referendari sono ampiamente soddisfatte.

In conclusione, insisto perchè il disegno di legge venga approvato nel nuovo testo concordato, modificato nel senso indicato dal primo e dal secondo emendamento, ma mi dichiaro decisamente contrario al terzo emendamento.

J O D I C E . Ritengo che il problema non sia stato veramente approfondito, perchè questo nuovo testo viene a scombussolare completamente l'attuale organizzazione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato con una motivazione che non reputo assolutamente valida e che comunque compromette l'istituzione dei tribunali contabili ed amministrativi delle nasciture Regioni.

B A T T A G L I A . Quale rapporto? Che riferimento hanno con le Regioni i tribunali contabili e amministrativi di cui lei parla?

P A L U M B O . Non c'è rapporto!

J O D I C E . All'articolo 1 è detto: « Fino a quando non sarà effettuata la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti in relazione alle esigenze derivanti dall'istituzione di organismi regionali di giurisdizione contabile »; uguale espressione è contenuta nel secondo comma dell'articolo 2: « in relazione alle esigenze derivanti dall'istituzione di organismi regionali di giurisdizione amministrativa ».

Ecco perchè ho detto che il disegno di legge trova la sua giustificazione nei tribunali contabili e amministrativi che dovranno sorgere in sede regionale.

Ora, a me pare che questo sia un problema troppo complesso per poterlo compromettere, o in certo qual modo pregiudicare, col disegno di legge in esame. Credo che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato non abbiano bisogno di ricorrere a questa giustificazione, assolutamente eterodossa in rapporto al disegno di legge in discussione, perchè si potrebbero benissimo giustificare i miglioramenti in questione con le esigenze proprie di detti Istituti.

Propongo quindi di togliere la giustificazione indicata al primo comma dell'articolo 1 e al secondo comma dell'articolo 2. Noi abbiamo la possibilità di varare il disegno di legge, anche con i due emendamenti proposti dal collega Giraudo, senza fare riferimento alla istituzione di organismi regionali di giurisdizione contabile e amministrativa. Questi organismi dovranno essere configurati in un modo che ancora non conosciamo. Noi oggi non possiamo infatti sapere quale sarà la loro composizione, chi li dovrà presiedere, quanti dovranno essere i magistrati elettivi e quanti quelli togati. È un grosso problema, la cui soluzione non deve essere pregiudicata, anche perchè, ripeto, credo che non ci sia assolutamente necessità di dare quella motivazione al disegno di legge in esame. Sono d'accordo sul contesto del disegno di legge; sono d'accordo anche sulle modifiche proposte dal senatore Giraudo; ma non sono d'accordo sulla motivazione.

A mio parere, la motivazione dovrebbe essere invece basata sulle esigenze di funzio-

nalità della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. La giustificazione della motivazione contenuta nel primo e nel secondo articolo del disegno di legge sta, in un certo senso, nella preoccupazione — manifestata particolarmente dal senatore Chabod — di corrispondere ai desideri dei magistrati, che vogliono rimanere tutti a Roma; però, quando saranno creati gli organismi regionali di giurisdizione contabile e amministrativa, è giusto che vi siano trasferiti i meno anziani.

AIMONI. Ma questo avverrà senz'altro, anche se non è scritto nel testo della legge.

GIRAUDO, *relatore*. Vorrei far osservare al collega Jodice che probabilmente i tribunali regionali di giurisdizione contabile saranno istituiti prima che si giunga ad una riforma della Corte dei conti e quindi dobbiamo per intanto provvedere al loro personale. Invece, nel concedere questi benefici, noi diciamo ai magistrati interessati che essi saranno destinati a questi organismi regionali, fino a quando non sarà effettuata la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.

AJROLDI. Mi dichiaro favorevole all'opinione espressa dal relatore, che ha brillantemente illustrato gli emendamenti proposti.

Non avrei la preoccupazione prospettata dall'onorevole collega senatore Jodice, perchè in sostanza nel disegno di legge vi sono norme di carattere integrativo, che hanno un contenuto di natura temporanea e una loro ragione d'essere (oltre che nei motivi indicati testè dal relatore) nella necessità di offrire ai magistrati della Corte dei conti un congruo sviluppo di carriera, tenendo conto delle nomine governative a consigliere. Questa è la *mens legis* del provvedimento, che ha poi carattere d'urgenza, in attesa della revisione dei ruoli organici.

Per tali ragioni non posso assolutamente condividere la preoccupazione dell'onorevole senatore Jodice: è opportuno affrontare subito il problema, che si fa ogni giorno più urgente ed ha bisogno di una vera soluzione.

Mi pare, quindi, che questo provvedimento sia quanto mai provvido, se votato nel testo che ci è stato esposto dal relatore e che il Governo ha accettato.

JODICE. Noi con questo provvedimento andiamo a pregiudicare la costituzione dei tribunali contabili e amministrativi regionali perchè, una volta stabilito che a quelle sedi dovranno essere trasferiti i presidenti di Sezione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, è chiaro che le presidenze di detti tribunali verranno affidate ai magistrati togati con ciò pregiudicando lo spontaneo evolvere e strutturarsi degli organismi di controllo regionale.

AJROLDI. Il disegno di legge non dice questo.

JODICE. Scusi, io non ho detto che lo dice, nè ho detto che esso crea esplicitamente delle preclusioni. Però sta il fatto che un presidente di sezione della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, quando verrà trasferito in periferia, sarà presidente del tribunale contabile o amministrativo. Questo ho voluto significare.

Io non accetto questo provvedimento ed esprimo le mie più ampie riserve.

AJROLDI. Non v'è alcuna compromissione per quanto riguarda l'istituzione degli organismi regionali di giurisdizione contabile e amministrativa. All'inizio dello articolo 1 è detto: « Fino a quando non sarà effettuata la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti in relazione alle esigenze derivanti dall'istituzione di organismi regionali di giurisdizione contabile ». Si tratta, ripeto, di una norma di carattere temporaneo e integrativo. Caso mai, sarà la riforma della Corte dei conti che potrà compromettere il principio a cui tiene il collega

Jodice e che è degno del massimo rispetto e della massima considerazione.

J O D I C E . All'ultimo comma dell'articolo 2 è detto: « Agli organismi giurisdizionali di cui sopra sono assegnati, rispettivamente, i presidenti di Sezione ecc. ». Secondo me, non è implicito ma esplicito il fatto che un presidente di Sezione della Corte dei conti non potrà mai essere vice presidente di un tribunale amministrativo o contabile, presso il quale venga trasferito.

P A L U M B O . Perché no? Alla presidenza potrebbe esserci un presidente di Casazione, per esempio.

A I M O N I . Il relatore ci ha ricordato qui come e in quale momento noi siamo giunti a questo testo concordato. Indubbiamente il testo che ci viene sottoposto questa mattina e di cui stiamo discutendo, pur avendo risolto determinati problemi posti dalle categorie interessate, mostra ancora alcune lacune.

Credo comunque, che, pur con qualche riserva concernente la soluzione dei problemi sollevati anche ora dallo stesso senatore Jodice e per altre questioni che non sono state del tutto risolte secondo le esigenze delle categorie debba essere ugualmente accettato, dal nostro Gruppo, il nuovo testo del disegno di legge con i due emendamenti che il relatore ha qui illustrato. A nostro avviso, poi, anche se il Governo non è d'accordo, l'emendamento del collega Preziosi andrebbe accolto, in quanto mi sembra che ciò non comprometta l'approvazione del disegno di legge: certo, se insistere su tale emendamento significasse insabbiare il disegno di legge, allora, sarebbe forse preferibile rinunciarvi.

P R E Z I O S I . La prego di scusarmi, Presidente, se mantengo il mio emendamento.

Ritengo infatti che il mio emendamento sia giusto, anche se il Governo si oppone ad esso per delle ragioni che tutti ben conoscono.

Ad ogni modo, pur mantenendo certe mie riserve su questo disegno di legge, non mi oppongo alla sua approvazione con gli emendamenti proposti dal collega Giraud.

P R E S I D E N T E . Avverto gli onorevoli colleghi che, a termini di Regolamento, essendosi assegnato in sede deliberante il disegno di legge in discussione solo nel pomeriggio di ieri, non è possibile procedere nella seduta odierna all'approvazione dei singoli articoli.

Pertanto, se altri non chiede la parola, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio (2644) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A R T O L O M E I , relatore. Questo disegno di legge prevede l'aumento del contributo del Ministero dell'interno all'Unione nazionale mutilati per servizio da 50 milioni annui a 100 milioni annui.

In un primo momento sembrava che questo contributo dovesse essere portato a 150 milioni in modo da coprire tutte le effettive esigenze di funzionalità dell'Unione. Molte difficoltà hanno finora impedito di accogliere tali esigenze che pure sono state rappresentate da molte interrogazioni parlamentari e da ordini del giorno, e alle quali oggi finalmente si intende sovvenire, nella misura che ho precisato.

Credo che su questo disegno di legge nessuno possa avere dubbi o perplessità, tanto

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)115^a SEDUTA (14 febbraio 1968)

è evidente l'esigenza di approvarlo urgentemente.

C E C C H E R I N I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, per le stesse ragioni cui ho cenato per l'altro provvedimento, il seguito

della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari